24. **Allegato A**

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

PAG.

Atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (Annunzio delle archiviazioni disposte dal collegio costituito presso il tribunale di Roma) 464

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (Modifica nella composizione) 463

Disegni di legge (Annunzio) 461

Disegni di legge di conversione (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza dei relativi decreti-legge) 462

Disegno di legge di conversione n. 573 (Ordini del giorno) 435

Disegno di legge di conversione n. 640:

(Articolo unico) 443

(Modificazioni apportate dalla Commissione) 443

(Articoli del relativo decreto-legge) 444

(Emendamenti) 448

(Ordini del giorno) 448

Disegno di legge di conversione n. 542:

(Articolo unico) 455

(Modificazioni apportate dalla Commissione) 455

(Articoli del relativo decreto-legge) 455

(Emendamenti ed articoli aggiuntivi) 456

Missioni valevoli nella seduta del 30 giugno 1994 460

Mozione, risoluzioni, interpellanze ed interrogazioni (Annunzio) 464

Nomina ministeriale (Comunicazione) 464

Proposta di inchiesta parlamentare (Assegnazione a Commissione in sede referente) 463

Proposta di legge di iniziativa popolare (Annunzio) 461

Proposte di legge:

(Adesione di deputati) 461

(Annunzio) 460

(Assegnazione a Commissione in sede referente) 462

Proposte di legge costituzionale (Annunzio) 461

ERRATA CORRIGE 464

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 1994, N. 299, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI (573)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

invita il Governo

a superare la vecchia logica fatta di misure tampone ed interventi in favore di questa o quella zona, di questo o quel settore, di questa o quella impresa, avviando invece una politica orientata all'interesse generale del Paese con l'introduzione di una maggiore flessibilità nel mercato del lavoro e la progressiva sostituzione degli attuali ammortizzatori sociali – che hanno creato una pericolosa e costosissima rigidità nonché sempre più spazio per il lavoro nero – con un trattamento di disoccupazione di importo adeguato.

(9/573/1)

« Bonafini, Malan, Basso ».

La Camera,

considerati l'aggravarsi della crisi che investe la siderurgia pubblica e privata e l'esclusione dai benefici previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, dei lavoratori licenziati esclusi dal piano straordinario per il triennio 1994-1996;

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative, anche di ordine legislativo, al fine di estendere i benefici previsti dal comma 1 dell'articolo 4 ai lavoratori del settore siderurgico licenziati per riduzione di attività entro il 31 dicembre 1994, che a tale data non abbiano ancora maturato i requisiti per accedere al pensionamento anticipato e che acquisirebbero i requisiti stessi durante il triennio 1994-1996.

(9/573/2)

« Rebecchi, Innocenti, Angius, Battafarano, Cordoni, Danieli, Lucà, Pennacchi, Gianfranco Rastrelli, Stanisci, Superchi, Turco, Bolognesi, Voccoli, Galdelli, De Murtas, Calvanese ».

La Camera,

considerati l'aggravarsi della crisi che investe la siderurgia pubblica e privata e la necessità di inserire nell'ambito dei provvedimenti destinati alla gestione degli esuberi occupazionali i settori direttamente collegati all'attività siderurgica;

impegna il Governo

a comprendere tra le imprese destinatarie dell'intervento di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge in esame le imprese produttrici di elettrodi in grafite artificiale per l'industria siderurgica.

(9/573/3)

« Battafarano, Innocenti, Angius, Cordoni, Danieli, Lucà, Pennacchi, Gianfranco Rastrelli, Stanisci, Superchi, Turco, Raffaelli ».

La Camera,

considerata la particolare situazione di difficoltà in cui versano le aziende « a rischio » per motivi ambientali e la necessità di prevedere adeguati interventi per la gestione degli esuberi e la ricollocazione del personale;

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito di una generale e graduale ristrutturazione del sistema di ammortizzatori sociali, la tutela anche dei lavoratori delle aziende la cui attività produttiva è stata sospesa a seguito di ordinanza delle competenti autorità o della magistratura per motivi connessi a fenomeni di inquinamento ambientale anche esterno all'impresa, al verificarsi o all'esistenza dei rischi di incidenti previsti nella direttiva 82/501/CEE del 24 giugno 1982, recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.

(9/573/4)

« Cordoni, Innocenti, Battafarano, Bolognesi, Malan, Sartori, Canesi, Evangelisti, Mattioli, Galletti ».

(nuova formulazione)

La Camera,

considerato che:

l'accordo tra le parti sociali del 23 luglio 1993 ha stabilito l'elevazione al 40 per cento dell'indennità di disoccupazione ordinaria, da completarsi entro un biennio, definendo l'istituto quale criterio universale di riferimento a tutela dei lavoratori licenziati;

l'indennità ordinaria di disoccupazione, riformata, estesa a diversi settori e nella durata, elevata al 40 per cento della retribuzione media percepita l'anno precedente la domanda, diviene pertanto un riferimento fondamentale nella necessaria revisione degli ammortizzatori sociali e degli strumenti di tutela forniti al lavoratore;

il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed il decreto-legge in esame provvedono a regolamentare la normativa provvisoria senza tuttavia definire dal 1° gennaio 1995 l'elevazione del trattamento al 40 per cento, né dettano norme in merito alla riforma delle caratteristiche della funzione dell'istituto stesso;

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative, anche di ordine legislativo, al fine di disporre dal 1° gennaio 1995 l'elevazione dell'indennità di disoccupazione ordinaria al 40 per cento della retribuzione media percepita l'anno precedente la presentazione della relativa domanda, nell'ambito di una riforma dell'istituto che ne preveda l'estensione.

(9/573/5)

« Innocenti, Calabretta Manzara, Bolognesi, Widmann, Montanari, Tofani, Ferrara, Musumeci ».

La Camera,

premesso che:

l'articolo 8 del decreto-legge in esame prevede la possibilità di pre-pensionamento per i lavoratori delle aziende in crisi del settore siderurgico, che risultino in possesso dei necessari requisiti previsti dalla legge;

è stato recentemente dichiarato fallito lo stabilimento OMSAV di Savona (ex-ItalSider) che produceva carpenteria meccanica ad uso componentistica industriale;

fra le residue maestranze dello stabilimento OMSAV (ex-ItalSider) di Savona, che aveva subìto nel corso degli ultimi anni drastiche riduzioni di manodopera, vi sono circa settanta lavoratori che, per motivi di età e di anzianità di servizio, potrebbero usufruire della situazione di pre-pensionamento;

considerata la particolarità della situazione occupazionale della zona savonese, nella quale è in atto da tempo un processo di evidente deindustrializzazione; le percentuali di disoccupazione giovanile sono le più elevate tra le province del Nord-Italia; i possibili processi di riconversione industriale e di delineazione di un diverso modello di sviluppo appaiono necessitare di tempi non brevi e di una conseguente fase di transizione;

impegna il Governo

ad includere quei lavoratori dello stabilimento OMSAV (ex-ItalSider) di Savona, in possesso dei necessari requisiti di legge, nel novero dei pre-pensionamenti previsti dal citato articolo 8 del decreto-legge in esame per attività di impiantistica industriale del settore siderurgico.

(9/573/6)

« Del Gaudio, Bolognesi, Camoirano Andriollo ».

La Camera,

in relazione ai problemi connessi al processo di privatizzazione delle aziende REL S.p.A., tenendo conto degli accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale fra Governo e sindacati;

invita il Governo

a consentire l'utilizzo delle misure temporanee in tema di gestione delle eccedenze occupazionali di cui all'articolo 5 del decreto-legge in esame all'industria dell'elettronica civile e della componentistica elettronica connessa, oggetto degli interventi della S.p.A. REL in attuazione della legge n. 63 del 1982.

(9/573/7)

« Ballaman, Cartelli, Calabretta Manzara, Ruffino, Stroili, Molinaro, Collavino ».

La Camera,

nel procedere alla conversione del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali;

premesso che appaiono evidenti i limiti e la portata di tale provvedimento legislativo, il cui testo proviene dal Governo e dalla legislatura precedenti a quelli presenti, rispetto alla complessità dei problemi occupazionali e socio-economici che il Paese si trova a fronteggiare;

ritenuto che tra i problemi più significativi si pone quello del riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 5, comma 5, ai lavoratori che risultino iscritti alle liste di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, alla data di entrata in vigore del primo decreto, per rilevanza sociale del numero di interessati e per ragioni di equità e parità di trattamento per il caso in cui il Governo non li ritenga già inclusi tra i beneficiari delle disposizioni citate, come pur sembra che siano, e non ritenga di dare chiarimento in tal senso con apposita circolare;

tenuto presente che tale specifico importante problema coinvolge particolarmente i lavoratori e le lavoratrici del settore tessile-abbigliamento-calzature, settore già investito da conclamata crisi a livello nazionale, con effetti ancor più pesanti nelle aree a riconosciuto declino industriale;

considerato peraltro che tale problema non può essere oggettivamente risolto in sede di conversione di un provvedimento reiterato, ma impone la necessità di un organico provvedimento legislativo ordinario che raccordi giuridicamente le posizioni di tutte le categorie di aziende e lavoratori coinvolti, con contestuale acquisizione della indispensabile e rilevante copertura finanziaria;

impegna il Governo

a concorrere, anche attraverso una propria iniziativa legislativa, alla sollecita adozione di un organico provvedimento perequativo che, accompagnato dalla correlata previsione di adeguate fonti di copertura finanziaria, accolga l'aspettativa anche dei lavoratori e lavoratrici già posti in mobilità alla data di entrata in vigore del primo decreto, con particolare attenzione per il settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero.

(9/573/8)

« Valensise, Benedetti Valentini, Tofani ».

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 MAGGIO 1994, N. 328, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA FENOMENI ALLUVIONALI NEI MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 1993 (640)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 7 ottobre 1993, n. 401, 6 dicembre 1993, n. 504, 4 febbraio 1994, n. 91, e 31 marzo 1994, n. 223.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 3:

al comma 1, all'alinea, le parole: « e delle comunità montane » *sono sostituite dalle seguenti:* « , delle comunità montane e della regione stessa »;

al comma 1, lettera c), *le parole:* « e da imprese » *sono soppresse.*

All'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I mutui possono essere assunti anche in eccedenza al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente e anche dai comuni che abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario. Il relativo onere di ammortamento è assistito da un concorso dello Stato in misura pari al 90 per cento per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti; all'80 per cento per i comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti; al 45 per cento per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, per le comunità montane, per le province e per le regioni ».

All'articolo 5, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, le giunte regionali interessate possono indire apposita conferenza di servizi alla quale partecipano i rappresentanti degli organismi competenti ad esprimere pareri e a rilasciare autorizzazioni. Le decisioni della conferenza sostituiscono tutti i pareri e le autorizzazioni previsti dalla vigente normativa statale e regionale ».

All'articolo 7, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. L'importo di lire 50 miliardi di cui al comma 1, destinato al ripristino delle strade provinciali, è assegnato alle province, previo parere delle regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 8:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi e

turistiche che abbiano impianti o attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto, nei comuni individuati ai sensi degli articoli 1 e 2, è destinato un contributo a fondo perduto fino al 90 per cento del danno accertato. Le relative domande sono presentate alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, corredate da una perizia giurata redatta da tecnici iscritti ad albi o elenchi professionali tenuti dallo Stato o da enti pubblici, dall'indicazione analitica dei danni subiti dall'impresa, dalla valutazione e quantificazione del loro ammontare, nonché dalla dichiarazione del nesso di causalità tra il danno e gli eventi calamitosi di cui agli articoli 1 e 2. Il contributo è corrisposto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a valere sui fondi che saranno ad esse conferiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con appositi ordini di accreditamento. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'anno 1993 e di lire 43 miliardi per l'anno 1994. I benefici non potranno in ogni caso comportare oneri superiori ai suddetti stanziamenti »;

il comma 2 è soppresso.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. È assegnato un contributo straordinario per l'anno 1993 alle regioni Liguria, di lire 75 miliardi, Piemonte, di lire 75 miliardi, Valle d'Aosta, di lire 30 miliardi, Lombardia, di lire 4 miliardi e di lire 16 miliardi per l'anno 1994, Toscana, di lire 7 miliardi e di lire 13 miliardi per l'anno 1994, Lazio, di lire 3,5 miliardi e di lire 1,5 miliardi per l'anno 1994, Friuli-Venezia Giulia, di lire 1,5 miliardi e di lire 3,5 miliardi per l'anno 1994, per provvedere alla realizzazione degli interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 1993, nei comuni individuati con delibera delle rispettive giunte regionali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 2.

1. È assegnato un contributo straordinario alle regioni Veneto, Sardegna, Puglia e Sicilia rispettivamente di lire 5 miliardi ciascuna per l'anno 1994, per provvedere agli interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di settembre-dicembre 1993 nei comuni individuati con delibera delle rispettive giunte regionali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 3.

1. Le disponibilità di cui agli articoli 1 e 2 sono destinate, con decreto del presidente della regione, previa deliberazione della giunta, all'integrazione dei bilanci delle amministrazioni delle province, dei comuni e delle comunità montane per interventi urgenti di rispettiva competenza, diretti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità e relativi:

a) alla riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie, idriche, idrauliche, fognarie, igienico-sanitarie;

b) alla realizzazione delle opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico della rete idrogeologica di competenza regionale nelle aree colpite;

c) al ristoro dei danni subiti da beni mobili dei privati cittadini e da imprese nel limite massimo del 30 per cento delle somme stanziate a favore delle regioni interessate.

2. Su richiesta degli enti di cui al comma 1 è comunque consentito alle regioni disporre, con propria deliberazione e

in casi specifici, che gli interventi di cui al medesimo comma siano realizzati a gestione diretta.

3. Ai fini di una considerazione unitaria dei danni e delle relative risorse finanziarie per le regioni Liguria, Piemonte, Lombardia e Toscana, relativamente alla tipologia degli interventi indicati nel presente articolo, i contributi di cui all'articolo 1 costituiscono integrazione dei finanziamenti già disposti con i decreti-legge 4 dicembre 1992, n. 471, convertito dalla legge 1° febbraio 1993, n. 25, e 4 novembre 1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497, e con la legge 23 dicembre 1992, n. 505.

4. Ai fini del contributo straordinario di cui all'articolo 1 sono considerate le quote, rispettivamente, di lire 32 miliardi per la regione Liguria, lire 32 miliardi per la regione Piemonte e lire 11 miliardi per la regione Valle d'Aosta, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e per le medesime finalità, nonché per la finalità di sistemazione definitiva a carattere idraulico ed idrogeologico.

ARTICOLO 4.

1. Per fronteggiare le necessità derivanti dai danni provocati dagli eventi alluvionali di cui agli articoli 1 e 2 nel settore delle opere pubbliche, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ventennali alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane, in relazione alle opere di rispettiva competenza fino ad un massimo di lire 2.000 miliardi.

2. I mutui possono essere assunti anche in eccedenza al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il relativo onere di ammortamento è assistito da un concorso dello Stato in misura pari al 50 per cento dell'onere stesso.

3. Le regioni provvedono a determinare con delibera della giunta, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano provvisorio di interventi con la specificazione dell'ente locale, delle opere distrutte e danneggiate da ripristinare e del conseguente fabbisogno finanziario per singole opere. Gli interventi previsti nel piano per opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico, anche finalizzati a prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo, sono sottoposti al parere dell'autorità di bacino, la quale si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Sulla base dei piani regionali e del parere dell'autorità di bacino si provvede, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla trasmissione sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a ripartire tra le regioni l'importo di cui al comma 1.

5. In corrispondenza della quota assegnata, ogni singola regione provvede, con delibera della giunta, a definire il piano di interventi con le specificazioni di cui al comma 3 e lo trasmette alla Cassa depositi e prestiti.

6. Gli enti locali individuati nel piano di cui al comma 5 inoltrano la domanda di mutuo alla Cassa depositi e prestiti entro il limite e per gli interventi definitivamente individuati dalla regione.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 186 miliardi per l'anno 1995 e in lire 110 miliardi annue a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

ARTICOLO 5.

1. Le regioni possono delegare la programmazione degli interventi da realizzare ai sensi del presente decreto alle province, che in tal caso promuovono appositi ac-

cordi di programma tra gli enti competenti, ivi comprese le autorità di bacino, al fine di coordinare l'utilizzo di tutte le risorse statali, regionali, degli enti locali e degli enti pubblici anche economici, disponibili per le finalità di prevenzione, difesa e riassetto del territorio.

ARTICOLO 6.

1. Le risorse derivanti dai contributi di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, destinate alla realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, convertito dalla legge 1° febbraio 1993, n. 25, e al decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497, sono integrate di ulteriori 50 miliardi di lire per l'anno 1994 che dovranno essere utilizzati per la realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche di cui al presente decreto nei comuni individuati ai sensi degli articoli 1 e 2.

ARTICOLO 7.

1. Alla copertura dei maggiori oneri, anche per mutui sostenuti per il ripristino delle autostrade, delle strade statali o provinciali danneggiate dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto nelle regioni di cui agli articoli 1 e 2, è destinata la complessiva somma di lire 100 miliardi per l'anno 1994, di cui all'ANAS lire 50 miliardi per le autostrade e le strade statali e alle province lire 50 miliardi per le strade provinciali, da prelevarsi dal maggiore introito affluito al fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. La predetta somma di lire 100 miliardi sarà versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

ARTICOLO 8.

1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi e turistiche che abbiano impianti o attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto, nei comuni individuati ai sensi degli articoli 1 e 2, si applicano le disposizioni e le provvidenze del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, come integrato dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, così come modificato dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120. Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, primo e secondo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'anno 1993 e di lire 43 miliardi per l'anno 1994.

2. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, le parole: « a lire 10 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « a lire 20 milioni » e le parole: « non superi i 30 milioni. » sono sostituite dalle seguenti: « non superi i 60 milioni. ».

3. A favore delle aziende agricole singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita, nonché per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, situate nei territori dei comuni danneggiati dagli eventi di cui agli articoli 1 e 2 e individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, si applicano le disposizioni e le procedure della stessa legge n. 185 del 1992. A tal fine il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura è integrato dalle somme di lire 100 miliardi per l'anno 1993 e di lire 25 miliardi per l'anno 1994.

4. Per la realizzazione degli interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, il prefetto competente per territorio, ai fini di una uniforme distribuzione delle forze-lavoro, inoltra alla commissione regionale per l'impiego le richieste relative all'utilizzazione di soggetti in Cassa integrazione guadagni o in mobilità ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

5. Per far fronte agli oneri relativi alla realizzazione degli interventi urgenti per il ripristino delle infrastrutture delle ferrovie Torino-Ceres, Canavesana e Domodossola-confine svizzero in concessione e della ferrovia Genova-Casella in gestione commissariale governativa, interessate dagli eventi alluvionali indicati al comma 1 dell'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1993.

6. Per interventi sul patrimonio culturale danneggiato dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1 nelle regioni Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1993.

ARTICOLO 9.

1. Le regioni sono tenute ad inviare semestralmente al Dipartimento della protezione civile ed al Ministero dei lavori pubblici una relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente decreto.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il suo delegato al coordinamento della protezione civile, possono disporre ispezioni o verifiche ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

ARTICOLO 10.

1. La gestione degli interventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, è assoggettata al controllo consuntivo della Corte dei conti, che ne esamina, anche comparativamente, costi e risultati.

ARTICOLO 11.

1. Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente decreto, con esclusione di quello di cui all'articolo 4, pari a lire 243 miliardi per l'anno 1993 ed a lire 122 miliardi per l'anno 1994, si provvede, per l'anno 1993, a carico delle disponibilità in conto residui iscritte nei seguenti capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1994: Ministero del tesoro, capitolo 8785 per lire 121 miliardi e capitolo 8317 per lire 100 miliardi; Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, capitolo 7053 per lire 7 miliardi; Ministero dei trasporti e della navigazione, capitolo 7305 per lire 10 miliardi; Ministero per i beni culturali e ambientali, capitolo 8005 per lire 1 miliardo e capitolo 8103 per lire 4 miliardi; per l'anno 1994, quanto a lire 50 miliardi, mediante corrispondente utilizzo del maggior introito affluito al fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, che sarà versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro; quanto a lire 52 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1994, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305; quanto a lire 20 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Le disponibilità in conto residui del predetto capitolo 7705 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli di spesa.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 12.

1. Per far fronte ai danni conseguenti agli eventi alluvionali di cui al presente decreto, le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, relative ad interventi nel comune di Assisi, possono essere utilizzate per interventi urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità, per accertate situazioni di estrema pericolosità, da realizzare anche su opere di urbanizzazione e su edifici pubblici e privati. Tali interventi sono realizzati in conformità alle norme di attuazione del piano generale di consolidamento del fenomeno franoso del comune di Assisi.

ARTICOLO 13.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI 4 e 8 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e anche dai comuni che abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario.

4. 1.

La Commissione.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'onere a carico del bilancio dello Stato non potrà comunque eccedere quello risultante da un concorso dello Stato pari al 50 per cento per tutti i mutui.

4. 2.

La Commissione.

ART. 8.

Al comma 1, dopo il terzo periodo inserire il seguente: I fondi destinati alla Valle d'Aosta sono trasferiti alla regione autonoma che, in base allo statuto, provvederà alla ripartizione degli stessi come dettato dalla propria legislazione.

8. 3.

La Commissione.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-*bis*. I soggetti di cui ai commi 1 e 3, all'atto della richiesta di provvidenze, dovranno allegare la documentazione attestante i livelli occupazionali antecedenti ai fenomeni alluvionali, e, pena la decadenza dalle provvidenze, dovranno garantire almeno i livelli occupazionali già esistenti.

8. 1.

Sciacca, Lenti, Scotto di Luzio.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

la regione Molise è stata immotivatamente esclusa dalle provvidenze del provvedimento in esame, benché sia stata duramente colpita dai fenomeni alluvionali avvenuti nei mesi da settembre a dicembre 1993;

in particolare nei giorni 1 e 2 ottobre e 6 e 7 novembre si verificarono nella provincia di Isernia precipitazioni

atmosferiche a carattere alluvionale, quali non si ricordavano a memoria d'uomo, che recarono ingentissimi danni alle opere pubbliche, nonché alle abitazioni private ed alle attività produttive industriali, artigianali e commerciali;

gli eventi calamitosi riguardanti la provincia di Isernia guadagnarono la copertina dei telegiornali nazionali;

tutti i comuni interessati adottarono atti deliberativi e provvidero alla stima dei danni, inviando il tutto agli organi di governo nazionali e regionali;

con decreto in data 19 aprile 1994 il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali dichiarava l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Isernia nei giorni sopracitati, ammettendoli alle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, limitatamente però alle strutture aziendali, interaziendali ed opere di bonifica danneggiate nei comuni di Agnone, Castel del Giudice, Cerro al Volturno, Conca Casale, Filignano, Forlì del Sannio, Civitanova del Sannio, Colli a Volturno, Fornelli, Frosolone, Isernia, Macchia d'Isernia, Montaquila, Monteduroni, Pesche, Pescopennataro, Rionero Sannitico, Sant'Agapito, Scapoli, Sesto Campano, Vastogirardi, Venafro, Pozzilli, Roccamandolfi;

dalla relazione tecnica, allegata al provvedimento in esame, emerge che la provincia di Latina ha visto riconosciuto lo stato di calamità naturale, ma è stata esclusa dalle provvidenze, non essendo stati quantificati i danni subìti;

sarebbe sommamente ingiusto far ricadere sui cittadini le presumibili inadempienze degli organi amministrativi;

impegna il Governo

a reperire le somme necessarie per assegnare un contributo, secondo le procedure e l'ammontare stabilito nel provvedimento in esame, a favore delle regioni Molise e Lazio, per quest'ultima limitatamente ai danni registratisi nella provincia di Latina.

(9/640/1)

« Riccio, Zaccheo ».

La Camera,

in sede di conversione del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi di settembre–dicembre 1993;

considerato che:

il permanere delle condizioni di grave dissesto idrogeologico citate nella premessa del provvedimento in esame ha fatto sì che fosse sufficiente un breve, violento temporale per determinare, la notte del 26 giugno 1994, gravi allagamenti e distruzioni nei popolosi quartieri di Multedo, Pegli, Prà, Voltri e nei comuni della Valle Stura;

il dissesto idrogeologico che è causa di questa vulnerabilità del territorio genovese deriva da una inadeguatezza degli impianti di deflusso delle acque e dalle condizioni di portata e di tenuta degli alvei dei rivi aggravate dalla cementificazione delle colline e dalle nuove opere portuali;

anche in considerazione di quanto sopra e delle ricorrenti, tragiche alluvioni che hanno colpito il territorio della provincia di Genova, la regione Liguria ha deliberato la richiesta di riconoscimento di « area a rischio » con delibera n. 63 del 21 marzo 1990 e si è in attesa del relativo atto governativo;

nella passata legislatura il Governo ha stipulato con la regione Liguria un « accordo di programma » che prevede l'utilizzo di ingenti risorse finanziarie per opere spesso, alla luce delle reali emergenze, assai discutibili e comunque non urgenti;

impegna il Governo a:

sollecitare la regione Liguria ad adottare i piani di bacino e favorire in ogni modo la procedura;

garantire procedure rapide di accertamento dei danni subìti da parte dei soggetti pubblici e di quelli privati a seguito dell'alluvione del 26 giugno 1994;

assumere tutte le iniziative atte a snellire le procedure di aiuto finanziario alle imprese commerciali e artigianali che hanno subìto danni a seguito delle alluvioni, dando le opportune disposizioni alle prefetture e alla Banca d'Italia;

riesaminare gli obiettivi dell'accordo di programma stipulato con la regione Liguria spostando notevoli risorse agli interventi per il riassetto idrogeologico del territorio e fornendo alle istituzioni locali, comuni e provincia, strumenti e procedure di intervento straordinari per consentire interventi finalmente rapidi;

dichiarare « area a rischio » il territorio della provincia di Genova secondo la delibera del Consiglio regionale n. 63 del 21 marzo 1990, integrata dall'estensione territoriale opportuna alla luce degli eventi alluvionali e del dissesto idrogeologico presente.

(9/640/2).

« Boffardi, Scotto di Luzio, Sciacca, Lenti ».

La Camera,

in sede di conversione del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi di settembre–dicembre 1993;

considerato che:

la relazione tecnica per alcune regioni come Toscana, Lombardia e Lazio non definisce l'accertamento complessivo dei danni;

il decreto-legge in oggetto non prende assolutamente in considerazione i notevoli danni che l'evento ha provocato nella regione Molise, e per questo motivo nessun contributo è previsto per questa regione;

impegna il Governo a:

sottoporre in tempi rapidi una relazione al Parlamento che contenga: 1) la mappatura completa dei disastri e delle cause che li hanno determinati; 2) la loro eventuale connessione con opere di consolidamento idrogeologico individuabili come concause; 3) l'accertamento complessivo e definitivo per ogni singola regione dei danni subìti a causa degli eventi alluvionali del settembre-dicembre 1993;

assumere le opportune iniziative al fine di garantire l'accertamento dei danni subìti dalla regione Molise e gli eventuali contributi o provvidenze da elargire ai soggetti colpiti da eventi alluvionali avvenuti nel periodo settembre-dicembre 1993;

garantire la completa attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183;

verificare se opere in atto o finanziate possano divenire cause di futuri disastri;

assumere tutte le iniziative al fine di varare piani di manutenzione e risanamento idrogeologico, compresa la rinaturalizzazione degli alvei e la riforestazione, coordinando i piani con proposte per l'incremento dell'occupazione, allo scopo di prevenire nuovi disastri e avviare una vera difesa del suolo contro il degrado e la cementificazione del territorio.

(9/640/3)

« Scotto di Luzio, Sciacca, Lenti, Boffardi, Di Stasi ».

La Camera,

in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi di settembre e dicembre 1993;

considerato che:

le condizioni di grave dissesto idrogeologico del territorio del comune di Genova, determinatesi negli anni anche per la cementificazione delle colline e la mancanza di una organica politica di prevenzione e di difesa dell'ambiente, hanno fatto sì che numerosi quartieri della città venissero colpiti nel giro di pochi anni da fenomeni alluvionali con effetti disastrosi e perdite di vite umane;

il permanere di tale situazione ha fatto sì che un breve, ma violento temporale scatenatosi nella notte del 26 giugno provocasse allagamenti e danni consistenti in molti dei quartieri del ponente genovese e nei comuni confinanti della Valle Stura;

impegna il Governo:

1) a garantire procedure rapide di accertamento dei danni subìti da parte dei soggetti pubblici e privati a seguito del temporale del 26 giugno e ad individuare forme idonee e tempestive di risarcimento;

2) ad assumere tutte le iniziative utili per snellire le procedure di sostegno finanziario alle imprese commerciali e artigianali che hanno subìto danni, dando le opportune disposizioni alle prefetture e alla Banca d'Italia;

3) a sollecitare la regione Liguria ad adottare i piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183;

inoltre, rilevato che:

nei primi mesi del 1994 è stato sottoscritto tra il Governo e la regione Liguria un accordo di programma volto a realizzare un complesso di opere pubbliche di diversa natura ed utilità sul territorio ligure;

è tuttora pendente la richiesta avanzata dalla regione Liguria di riconoscimento del ponente genovese quale « area ad elevato rischio ambientale »;

impegna il Governo a:

1) riesaminare le opere previste nel suddetto accordo di programma non ancora avviate, al fine di destinare le relative risorse finanziarie ad interventi volti al riassetto idrogeologico del territorio;

2) deliberare il riconoscimento del ponente genovese quale « zona ad alta rischio ambientale » e a definire, di concerto con la regione Liguria e gli enti locali interessati, il relativo piano di risanamento, corredato da adeguati finanziamenti.

(9/640/4)

« Di Rosa, Camoirano Andriollo, De Benetti ».

La Camera,

in relazione alla esclusione dall'accesso ai mutui, di cui al decreto-legge 328/94, dei comuni in dissesto finanziario,

invita il Governo

a studiare e adottare congrue misure per rendere possibile anche a tali comuni l'accesso alle provvidenze finanziarie attraverso opportune adeguate garanzie.

(9/640/5)

« Domenico Basile, Napoli, Valensise, Colosimo, Falvo, Riccio, Zaccheo, Paolone ».

La Camera,

premesso che la regione Campania, in particolare la provincia di Salerno, è stata immediatamente esclusa dalle provvidenze del provvedimento in esame;

nel dicembre 1993 si verificavano tra Capaccio, Eboli, Paestum, Agropoli, Serre, Altavilla Silentina e Campagna precipitazioni atmosferiche a carattere alluvionale,

eccezionali, che determinarono danni gravissimi al territorio e alle colture esistenti;

i comuni interessati hanno denunciato in più occasioni la situazione verificatasi,

impegna il Governo

a reperire le somme necessarie per fare fronte, con idonei provvedimenti, anche alle esigenze suindicate anche al fine di contribuire alla ripresa economica delle aziende operanti nel settore, che, diversamente, verrebbero ingiustamente penalizzate.

(9/640/6)

« Cardiello ».

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 1994, N. 294, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTO DELLA QUOTA FISSA INDIVIDUALE ANNUA PER L'ASSISTENZA MEDICA DI BASE E DI TARIFFE PER PRESTAZIONI SANITARIE (542)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 294, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 17 settembre 1993, n. 365, 19 novembre 1993, n. 464, 17 gennaio 1994, n. 34, e 17 marzo 1994, n. 180.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, la parola: « devono » *è sostituita dalla seguente:* « possono »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Coloro i quali abbiano effettuato il versamento della quota fissa individuale annua possono, nella dichiarazione dei redditi per l'anno 1994, computare quale credito d'imposta ai fini della compensazione fiscale l'importo pari alla differenza tra la quota fissa versata e la relativa detrazione operata in occasione della dichiarazione dei redditi per l'anno 1993, oltre l'importo della maggiorazione eventualmente versata per ritardato pagamento e gli interessi nella misura legale ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. Nessuna sanzione è prevista per l'omissione, l'incompletezza o la tardività del versamento della quota fissa di cui all'articolo 1, comma 1 ».

All'articolo 3, il comma 4 è soppresso.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 1993 devono indicare nella stessa gli estremi del versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base di cui all'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, dovuta per il medesimo anno.

ART. 2.

1. Qualora dai controlli eseguiti dal sistema informativo del Ministero delle finanze, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro della sanità in data 25 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1993, risulti l'omissione, l'incompletezza o la tardività dei versamenti della quota fissa di cui all'articolo 1, le regioni e le province autonome procedono al recupero

delle somme non versate, maggiorate del cinquanta per cento a titolo di sanzione amministrativa.

ART. 3.

1. Per le prestazioni rese, a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati, dal Ministero della sanità, dall'Istituto superiore di sanità e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro sono dovuti le tariffe e i diritti specificati nell'allegato 2 al decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario n. 21 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 1991, nell'allegato I al decreto del Ministro della sanità 19 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 1993, negli allegati ai decreti del Ministro della sanità 20 maggio 1993, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 1993 e nella tabella A allegata al decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 1992.

2. Gli importi delle tariffe di cui alla voce n. 9 dell'allegato I al citato decreto del Ministro della sanità 19 luglio 1993 sono così rideterminati: « 40 milioni per ogni dosaggio o forma farmaceutica; la tariffa è ridotta a lire 20.000.000 se la domanda è presentata ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e seguenti, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 ».

3. Le entrate concernenti i diritti e le tariffe di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzate per le attività di controllo, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero della sanità, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché, per una quota non superiore al 20 per cento delle predette entrate, per le finalità di cui agli articoli 49 e 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, nell'ambito della contrattazione, è istituita una specifica indennità per l'incentivazione del personale del predetto Ministero.

5. È abrogato il comma 12 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

ART. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

All'articolo 1, comma 1, le parole: possono indicare *sono sostituite dalla seguente:* indicano.

1. 2.

Governo.

*All'articolo 1, il comma 1-*bis *è soppresso.*

1. 3.

Governo.

*Dopo il comma 1-*bis *aggiungere il seguente:*

1-*ter*. I cittadini che hanno versato la quota fissa individuale e che non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno 1994 possono presentare una domanda di rimborso in carta semplice, allegando copia della ricevuta del versamento, al proprio sostituto di imposta, che provvede riducendo le ritenute mensili a partire dalla retribuzione del mese di giugno 1995, nella misura indicata al comma 1-*bis*.

1. 1.

Saia, Nardini, Valpiana.

ART. 2.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« ART. 2. – 1. Qualora dai controlli eseguiti dal sistema informativo del Ministero delle finanze, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro della sanità in data 25 giugno 1993, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1993, risulti l'omissione, l'incompletezza o la tardività dei versamenti della quota fissa di cui all'articolo 1, le regioni e le province autonome procedono al recupero delle somme non versate, maggiorate del 50 per cento a titolo di sanzione amministrativa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono sospese fino all'approvazione della legge finanziaria per il 1995 ».

2. 2.

Governo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il Governo garantisce alle regioni i trasferimenti assegnati nel 1993, comprensivi delle entrate previste per il pagamento della quota fissa individuale.

2. 1.

Saia, Nardini, Valpiana.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-*bis*.

1. Per far fronte ai crediti d'imposta di cui all'articolo 1, alle mancate sanzioni di cui all'articolo 2 e ai mancati versamenti della quota fissa individuale per l'assistenza medica di base, si provvede con una riduzione pari a 470 miliardi di lire per l'anno 1994 e a 830 miliardi di lire per l'anno 1995 degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, ai capitoli 4011, 4031 e 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per il 1995.

2. Alla ripartizione degli oneri tra i capitoli di cui al comma 1 provvede il Ministro del tesoro con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. 01.

Saia, Nardini, Valpiana, Guerra.

ART. 3.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-*bis*. – 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto-legge, pari a lire 650 miliardi per l'anno 1994, si provvede attraverso il maggior gettito tributario conseguente all'applicazione dell'articolo 22 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, che, avendo riconosciuto autonoma personalità giuridica alla Cassa depositi e prestiti, la rende, ai sensi dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

3. 01.

La Commissione.

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Al disegno di legge di conversione aggiungere il seguente articolo:

« 1-*bis*. – La legge collegata alla finanziaria per il 1995 indicherà le modalità di recupero della quota fissa individuale versata dai contribuenti nel 1993 per l'assistenza medica di base, nel rispetto delle esigenze di risanamento dei conti pubblici, nonché le connesse conseguenze estintive delle sanzioni sospese ».

Dis. 1. 01.

Governo.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 30 giugno 1994.

Aloi, Bampo, Calzolaio, Costa, Fiori, Fumagalli Carulli, Gasparri, Latronico, Marano, Maroni, Meo Zilio, Mitolo, Parisi, Polli, Antonio Rastrelli, Rocchetta, Rodeghiero, Soldani, Tremaglia, Urbani.

Annunzio di proposte di legge.

In data 29 giugno 1994 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

VASCON: « Istituzione di una casa da gioco nella regione Friuli-Venezia Giulia » (789);

COMMISSO ed altri: « Legge quadro sull'autonomia del sistema universitario » (791);

VIGNALI ed altri: « Modifica all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di indennità di missione spettante ai professori ordinari per attività didattiche e scientifiche » (792);

MENEGON: « Nuove norme in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo » (793);

COLLAVINI e MOLINARO: « Regolamentazione della professione di dottore informatico e di tecnico informatico » (794);

REBECCHI: « Disciplina della professione di gestore di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità » (795);

REBECCHI: « Modifiche all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente le caratteristiche degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità » (796);

NAPPI ed altri: « Delega al Governo per la riforma delle accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive » (797);

MESSA: « Riconoscimento dell'anzianità pregressa in favore di particolari categorie di dipendenti di ruolo dello Stato » (798);

MAZZUCA ed altri: « Introduzione dell'articolo 235-*bis* del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa » (799);

CAMOIRANO ed altri: « Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni in materia di interventi conseguenti a danni provocati da calamità naturali » (800);

PECORARO SCANIO: « Abolizione delle norme sulla pena di morte nei codici penali militari » (801);

MARTINAT ed altri: « Modifiche alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, concernente la disciplina della professione di mediatore » (802).

Sono state altresì presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

VITO ed altri: « Nuove norme per l'elezione, con il sistema maggioritario uninominale, dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario con popolazione superiore ad un milione di abitanti » (804);

PASINATO ed altri: « Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione » (805).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di legge costituzionale.

In data 29 giugno 1994 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dal deputato:

GARRA: « Modifiche allo statuto della regione siciliana » (790).

È stata altresì presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dai deputati:

CALDERISI ed altri: « Modificazioni agli Statuti speciali delle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, per l'abrogazione delle disposizioni che impongono il sistema proporzionale per l'elezione dei rispettivi consigli regionali » (809).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge di iniziativa popolare.

È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge di iniziativa popolare:

« Ristrutturazione del territorio nazionale e potenziamento dell'agricoltura per il riequilibrio territoriale, produttivo e sociale » (803).

Sarà stampata, previo accertamento della regolarità delle firme dei presentatori, ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge CORLEONE ed altri: « Disciplina dell'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope » (650) *(annunziata nella seduta del 2 giugno 1994)* è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati COMMISSO e LENTI.

La proposta di legge UCCHIELLI: « Rifinanziamento di interventi per le opere di edilizia dell'università di Urbino » (686) *(annunziata nella seduta del 15 giugno 1994)* è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato LENTI.

La proposta di legge PARLATO ed altri: « Disposizioni sul confezionamento e sulla commercializzazione dei vini » (193) *(annunziata nella seduta del 15 aprile 1994)* è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato PETRELLI.

Annunzio di disegni di legge.

Sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal ministro del tesoro:

« Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1993 » (806);

« Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1994 » (807).

Saranno stampati e distribuiti.

Cancellazione dall'ordine del giorno di disegni di legge di conversione per decadenza dei relativi decreti-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge dei decreti-legge 29 aprile 1994, nn. 257, 258, 259, 261, 262, i relativi disegni di legge di conversione sono stati cancellati dall'ordine del giorno:

« Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 257, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative » (396);

« Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 258, recante misure urgenti per contrastare la criminalità organizzata nel territorio della regione Sicilia, della regione Campania e del comune di Napoli, nonché per il controllo dei valichi di frontiera nella regione Friuli-Venezia Giulia » (397);

« Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 259, recante disposizioni urgenti in materia di farmaci » (398);

« Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 261, recante disposizioni fiscali in materia di reddito di impresa » (400);

« Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 262, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato » (401).

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

GILBERTI ed altri: « Istituzione della provincia di Monza e della Brianza » (580) *(Parere della II, della V e della XI Commissione);*

MASTROLUCA ed altri: « Nuove norme per la nomina degli scrutatori e dei presidenti dei seggi elettorali » (610) *(Parere della XI Commissione);*

alla II Commissione (Giustizia):

COLA: « Modifica all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 125, concernente l'istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nola » (629) *(Parere della I Commissione);*

NOVELLI ed altri: « Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura » (653) *(Parere della I e della VI Commissione);*

AGNALETTI ed altri: « Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Tivoli » (667) *(Parere della I, della V e della XI Commissione);*

alla IV Commissione (Difesa):

BAMPO ed altri: « Nuove norme per la riforma delle Forze armate e del servizio di leva » (518) *(Parere della I, della II, della V e della XI Commissione);*

alla VI Commissione (Finanze):

TURCI ed altri: « Modifiche al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, in materia di riciclaggio dei proventi da attività illecite » (525) *(Parere della I, della II, della V e della X Commissione);*

MARTINAT ed altri: « Agevolazioni fiscali per la costruzione di case di civile abitazione » (602) *(Parere della I, della II, della V e della VIII Commissione);*

alla VII Commissione (Cultura):

GALILEO GUIDI ed altri: « Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le università. Norme transitorie sugli istituti superiori di edu-

cazione fisica (ISEF) » (645) *(Parere della I, della II, della V e della XI Commissione);*

alla VIII Commissione (Ambiente):

VINCENZO BIANCHI ed altri: « Soppressione della commissione edilizia comunale e snellimento delle procedure per il rilascio della concessione edilizia » (692) *(Parere della I, della II e della XI Commissione);*

alla X Commissione (Attività produttive):

FAVERIO ed altri: « Modifica alla legge 31 ottobre 1973, n. 637, in materia di destinazione dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia » (605) *(Parere della I, della V e della VI Commissione);*

CANESI ed altri: « Legge quadro in materia di cave e torbiere » (664) *(Parere della I, della II, della V, della VI, della XIII Commissione nonché della VIII Commissione,* ex *articolo 73, comma 1*-bis, *del regolamento);*

CALDEROLI ed altri: « Obbligo di affissione dell'avviso di divieto di vendita di tabacco ai minori degli anni sedici » (675) *(Parere della I, della II e della XII Commissione);*

CAVERI: « Modifiche alla legge 2 febbraio 1990, n. 17, in materia di equiparazione del diploma di maturità professionale per tecnico delle industrie meccaniche, elettriche, elettroniche e chimiche al diploma di perito industriale » (690) *(Parere della I e della VII Commissione);*

alla XI Commissione (Lavoro):

CAMPATELLI ed altri: « Disposizioni in materia di accordi mutualistici contrattuali » (479) *(Parere della I, della V, della VI e della X Commissione);*

REBECCHI: « Equiparazione del diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere a quello di ragioniere e perito commerciale » (655) *(Parere della I, della VII e della X Commissione);*

alla XII Commissione (Affari sociali):

CALDEROLI ed altri: « Norme per l'impiego delle persone anziane in attività lavorative di utilità sociale » (673) *(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII e della XI Commissione);*

CALDEROLI ed altri: « Modifiche alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico » (674) *(Parere della I, della V, della VII, della IX e della XI Commissione);*

alla XIII Commissione (Agricoltura):

LIA: « Modifica al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi » (626) *(Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione).*

Assegnazione di una proposta d'inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare è deferita alla X Commissione permanente (Attività produttive), in sede referente:

LIA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dei fondi ricevuti dalla FIAT per gli stabilimenti del Mezzogiorno » (doc. XXII, n. 5) *(Parere della I, della II, della V e della XI Commissione).*

Modifica nella composizione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Il Presidente del Senato, con lettera del 29 giugno 1994, ha comunicato di aver chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il sena-

tore Gianfranco PASQUINO, in sostituzione del senatore Cosimo SCAGLIOSO, dimissionario.

Annunzio delle archiviazioni di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione disposte dal collegio costituito presso il tribunale di Roma.

Con lettera in data 22 giugno 1994, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 14 giugno 1994, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti dell'onorevole Francesco DE LORENZO, nella sua qualità di ministro della sanità *pro tempore*.

Con lettera in data 22 giugno 1994, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 9 giugno 1994, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti dell'onorevole Francesco DE LORENZO, nella sua qualità di ministro della sanità *pro tempore*.

Con lettera in data 24 giugno 1994, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 9 giugno 1994, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti dell'onorevole Giancarlo TESINI, nella sua qualità di ministro della Marina mercantile *pro tempore*.

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina del dottor Donato Del Mese a commissario straordinario della Cassa marittima meridionale.

Tale comunicazione è deferita alla XI Commissione permanente (lavoro).

Annunzio di una mozione, di risoluzioni, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza una mozione, risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE.

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 28 giugno 1994, a pagina 384, prima colonna, la proposta di legge « LEMBO ed altri: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)" » reca il numero 775, che non vi figura per una omissione di stampa.

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA12-24
Lire 1000